31/10
23-02-2010 CONTESTUALE
CAUSA n. 482/08 205/10
REPER.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIGEVANO,

nella persona del dott. F. Scarzella,

nel procedimento R.G. 482/2008, promosso da:

BERNARDI RINALDO, codice fiscale BRNRLD68D07F7540, assistito dall'avv. L. Nicosia

Ricorrente

Contro

S.E.L. SRL partita via 01183230182, assistito dall'avv. M. Magnani

ha emesso la seguente

SENTENZA

Conclusioni per il ricorrente " come da ricorso".
Conclusioni per la resistente:" come da memoria difensiva".

COINCISA E CONTESTUALE ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda avanzata da Bernardi Rinaldo va rigettata.
In via preliminare di merito va rilevato che, per costante giurisprudenza (v. Cass. nn. 4036/2000; 13858/1999; 11329/1996;11178/1996; 8804/1994), carattere distintivo essenziale del rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello autonomo è la cd."eterodirezione", "intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro", il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di direttive generali e specifiche e in una attività di vigilanza e di controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative - controllo che può avvenire anche alla fine della prestazione e non solo durante le sue fasi esecutive (v. Cass. n. 3771/1985)- secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale, nella permanente obbligazione del primo di mantenere nel tempo la messa a disposizione delle proprie energie lavorative a favore del secondo, a prescindere alla rilevanza di un determinato risultato, tenuto conto del diverso modo con cui tali elementi possono atteggiarsi nell'attuale mondo lavorativo, in continua evoluzione. Qualora l'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive non sia agevolmente apprezzabile "occorre far riferimento ad altri criteri-complementari e indiziari- quali la collaborazione sistematica e non occasionale, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa del lavoratore con l'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale e di un rischio economico, l'assunzione del rischio di impresa da parte del datore di lavoro, tenendo comunque presente che il mancato esercizio del potere disciplinare non dimostra comunque l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (v. Cass. n. 11329/1996). Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte in campo giornalistico "la subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni (Cass. 6598/88, 1024/96, 16038/04 e 3320/08 cit.), e che non sia impegnato in un'attività quotidiana, la quale, invece, contraddistingue quella del redattore (Cass. 7012/00), e che l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore (Cass. 6727/01) e che ancora l'esecuzione della prestazione lavorativa sia effettuata a domicilio (Cass.6598/88)....Sono invece indici rilevatori della subordinazione: lo svolgimento di un'attività' non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive (Cass. 6032/06 e sostanzialmente nello stesso senso 3229/88); la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute (Cass. 6727/01 e nello stesso senso 7020/00)); la soddisfazione dell'esigenza dell'imprenditore di coprire stabilmente uno specifico settore di informazione, attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche ed il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra (Cass.5223/87). Costituiscono, di contro, indici negativi: la pattuizione di prestazioni singole e

retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero la convenzione di singole, ancorché continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali(Cass.4770/06cit.e18560/05); la pubblicazione ed il compenso degli scritti solo previo "gradimento" ed a totale discrezione del direttore del giornale ovvero commissionati singolarmente, in base ad una successione di incarichi fiduciari (Cass. 2890/90).
Alla stregua della richiamata giurisprudenza deve, quindi, ritenersi che l'elemento caratterizzante la subordinazione nel lavoro giornalistico è rappresentato sostanzialmente dallo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nella organizzazione aziendale nel senso che attraverso tale prestazione il datore di lavoro assicura in via stabile, o quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo la soddisfazione di una esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti di rubriche e quindi esige, come tale, il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra.
Nè rilevano, come evidenziato, ai fini di cui trattasi, il luogo della prestazione lavorativa che ben può essere eseguita anche a domicilio,il mancato impegno in una attività quotidiana, la non osservanza di uno specifico orario di lavoro e la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni" (v. Cass. N. 8068/2009).
Nel merito il ricorrente non ha dedotto né provato, come era suo onere, ex. art. 2697 c.c, la sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra le parti avuto particolare riguardo all'onere tipico di un lavoratore subordinato in campo giornalistico di assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive attraverso l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione nell'ambito delle istruzioni ricevute. Dalla svolta istruttoria è infatti emerso che il ricorrente, privo presso la resistente – al pari degli altri collaboratori- di una propria personale postazione lavorativa, sceglieva in genere autonomamente gli argomenti su cui scrivere gli articoli senza obbligo di frequenza e di presenza, anche alle riunioni redazionali settimanali, e senza occuparsi di attività di "cucina redazionale" e del controllo degli articoli degli altri collaboratori (v. dich. Raimondi, Rossi, Bianchi, Callegari). Quanto appena esposto trova ulteriore conferma nella circostanza che nel periodo per cui è causa il ricorrente collaborava esclusivamente con il "caffè", un mensile edito dalla resistente i cui articoli venivano scritti, nella maggior parte dei casi, da "persone esterne al mondo del giornalismo" che "scrivevano quello che volevano" senza onere di presenza e partecipazione e senza indicazione degli argomenti da trattare (v. dich. Rossi, Callegari e Tulipani).Quanto emerso dall'istruttoria non è parimenti conforme alle previsioni dell'art. 2 CCNL di riferimento ove sono richieste, ai fini del riconoscimento della qualifica di collaboratore fisso, una collaborazione continuativa rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative relative a uno specifico settore, la responsabilità di un servizio con conseguente impegno di redigere normalmente e con continuità articoli su specifici argomenti o di compilare rubriche e la messa a disposizione della propria opera tra una prestazione e l'altra "in relazione agli obblighi di orari.. e di circostanze derivanti dal mandato conferito". Da quanto esposto e dalla conseguente inconfigurabilità, nel caso di specie, degli indici rilevatori tipici della subordinazione, avuto particolare riguardo al mancato onere del ricorrente di redigere articoli su specifici settori e argomenti, secondo direttive e indicazioni puntuali della resistente, di soddisfare le esigenze formative e informative di un specifico settore con responsabilità del relativo servizio e di garantire nel tempo la propria opera anche in relazione a obblighi di orari e di

altre circostanze derivanti dal mandato conferito, deriva il rigetto del ricorso. Non appare in particolare sul punto rilevante, in assenza dei citati indici rilevatori della subordinazione, la circostanza che il ricorrente sia parte del comitato di redazione del caffè, tenuto oltretutto conto della pubblicazione mensile di tale supplemento e della qualifica non giornalistica della maggior parte dei collaboratori. Non pare parimenti rilevante ai fini di causa quanto dichiarato dai collaboratori della resistente nei verbali di accertamento Ingi in atti trattandosi di affermazioni assunte al si fuori dei vigenti strumenti processualcivilistici senza specifiche istanze istruttorie di parte ricorrente.

Spese di lite integralmente compensate tra le parti stante la natura della causa e l'attività processuale svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vigevano, definitivamente pronunciando,

rigetta il ricorso,

compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Vigevano, 23.2.2010

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
23/02/10
IL CANCELLIERE B3
(Usardi Cinzia)

VIGEVANO